

OGGETTO: Determinazione dei punteggi di valutazione ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato al segretario comunale per l'anno 2023.

Delibera n. 9 d.d. 11.01.2023

Alla trattazione del punto si assenta il Segretario Comunale Dott.ssa Lara Brunel in quanto interessato ai sensi dell'art. 65 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2. Verbalizza Sig. Dimitri Demarchi.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.89 e 98 del CCPL per il 2002-2005 dell'area della dirigenza e dei segretari comunali, sottoscritto in via definitiva in data 27.12.2005, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2005, che ai segretari comunali e comprensoriali venga corrisposta la retribuzione di risultato, riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza e di efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali;

Richiamata la propria delibera n. 14 dd 01.02.2017 relativa alla presa d'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo provinciale del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali, con particolare riferimento all' ultima modifica d.d. 29.12.2016 di cui all'art. 23 che recita:

"1. L'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, modificato dall'art. 30 dell'Accordo per il biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 - di data 20.6.2007, e con ultima modifica d.d. 29.12.2016 di cui all' art. 23:

"Art. 98 Retribuzione di risultato"

1. Ai segretari comunali e di comunità, e ai vicesegretari ad esaurimento è corrisposta la retribuzione di risultato riferita al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia ed alla realizzazione dei compiti istituzionali.

2. La valutazione dei risultati del segretario è effettuata da parte della giunta dell'ente sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.

3. Nei comuni/comunità convenzionati, la retribuzione di risultato viene corrisposta proporzionalmente dai singoli enti entro il tetto massimo complessivamente individuato. Per i segretari che abbiano prestato servizio presso enti diversi, la valutazione e l'erogazione della relativa retribuzione di risultato verrà effettuata da ciascun ente per la quota corrispondente ai mesi di servizio effettivamente prestati.

4. La valutazione dei risultati del segretario comunale e di comunità in gestione associata, costituita ai sensi articolo 9 bis della legge provinciale n. 3 del 16 giugno 2006, introdotto con la L.P. n. 12 del 13 novembre 2014, è effettuata da parte della giunta dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente capofila. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente capofila, sentita la Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata e consegnata al segretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al segretario in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.

5. La valutazione dei risultati dei Vicesegretari ad esaurimento cui siano assegnate le funzioni segretarili di un comune e/o la direzione di una delle strutture intercomunali dei servizi associati è effettuata da parte della Giunta dell'ente di riferimento, d'intesa con la

Conferenza dei Sindaci dei comuni in gestione associata, sulla base dell'apposita scheda di valutazione allegata al presente accordo che viene sottoscritta dal sindaco dell'ente di riferimento. Negli enti provvisti di nucleo di valutazione si applicano le disposizioni previste nel provvedimento che regola la procedura di valutazione. La scheda di valutazione indica gli obiettivi dell'anno di competenza, è compilata dal Sindaco dell'ente di riferimento, d'intesa con la Conferenza dei Sindaci dei Comuni in gestione associata e consegnata al Vicesegretario entro il mese di febbraio. La scheda con l'indicazione dei risultati conseguiti, è consegnata al Vicesegretario ad esaurimento in occasione di un colloquio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la valutazione si riferisce.

6. Decorsi due mesi dalla scadenza del termine per la consegna della scheda con la valutazione dei risultati, l'indennità di risultato è erogata, in proporzione ai risultati conseguiti, previa presentazione di una relazione di autovalutazione da parte del Segretario/Vicesegretario ad esaurimento nella quale si dà conto dell'andamento delle attività, dei programmi anche con riferimento agli obiettivi assegnati e della situazione organizzativa degli uffici.

7. A partire dalla valutazione riferita all'anno 2017, l'erogazione dell'indennità di risultato è disposta solamente sulla base delle risultanze evidenziate nella scheda di valutazione/autovalutazione ed in proporzione ai risultati conseguiti.

8. Ai segretari comunali incaricati della sostituzione provvisoria di un dirigente preposto a struttura, assente per un periodo superiore ai due mesi, viene corrisposta una maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 95 del presente accordo fino ad un massimo del 40% della misura prevista per la posizione da sostituire. In caso di sostituzione provvisoria di un dirigente per posto rimasto vacante, tale maggiorazione può essere corrisposta per un periodo massimo di un anno, entro il quale, qualora non si proceda alla soppressione della struttura organizzativa, è preposto il responsabile o è bandito il concorso per la copertura del posto. Una volta avviate le procedure concorsuali, l'incarico di sostituzione è comunque prorogato fino al loro completamento e alla conseguente assegnazione dell'incarico. Al segretario incaricato della sostituzione può essere corrisposta una maggiorazione dell'indennità di risultato fino ad un massimo del 40%, per il periodo di sostituzione e in ragione degli obiettivi raggiunti.

9. L'importo dell'indennità di risultato è quantificato nei seguenti importi:

per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento di IV classe e di III classe con meno di 3.000 abitanti € 4.830,00;

per i segretari e i vicesegretari ad esaurimento delle altre classi € 7.140,00;

per i vicesegretari comunali ad esaurimento dei comuni nati da fusione € 3.200,00.

10. Le previsioni normative contenute nei precedenti commi di questo articolo si applicano a far data dal 2017.

11. Le amministrazioni possono aumentare la retribuzione di risultato del segretario fino ad un massimo del 40% in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di organizzazione finalizzati alla razionalizzazione o all'accrescimento dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi esistenti, ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze con incremento del grado di responsabilità e di capacità gestionale del segretario."

Dato atto che nel corso degli anni 2023 e successivi si intende attivare il servizio di metanizzazione del Comune di Canazei – stipula del contratto e fase esecutiva della concessione e che ai sensi dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 si intende incrementare la retribuzione di risultato del Segretario comunale con tale obiettivo prevedendo l'erogazione di un'ulteriore quota del 40% del totale del fondo come determinato ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005.

Visto il Regolamento Organico del Personale dipendente;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Presa visione dei pareri espressi ai sensi dell'art. 185 c.1 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Ritenuto di determinare i punteggi di valutazione ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato del segretario comunale per l'anno 2022 come esposto nella scheda allegata alla presente deliberazione;

Accertata la propria competenza, in base all'art. 53 c. 2 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2.

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di determinare i punteggi di valutazione ai fini dell'assegnazione della retribuzione di risultato del segretario comunale per l'anno 2023 (ai sensi del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005, modificato dall'art. 30 dell'Accordo per il biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 – d.d. 20.6.2007 e con ultima modifica dall' art. 23 d.d. 29.12.2016 dell'accordo provinciale del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali) come esposto nella scheda allegata alla presente deliberazione.
2. Di incrementare la retribuzione di risultato del Segretario comunale per l'anno 2023 del 40% del totale del fondo come determinato ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 finalizzato ad attivare il servizio di metanizzazione del Comune di Canazei– stipula del contratto e fase esecutiva della concessione.
3. Di precisare, ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) Opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 c.5 del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03.05.2018 n. 2;
 - b) Ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs 02.07.2010, n. 104;
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 D.P.R. 24.11.71, n. 1199.